

**ISTITUTO
COMPRESIVO
CORROPOLI
COLONNELLA
CONTROGUERRA**

Legge 29 maggio 2017, n. 71

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

PUNTI CARDINE

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI
COLONNELLA
MATERIA: **ALTERNATIVA IRC**
(DOCENTE prof.ssa Paola Natali)
CLASSE **2A**
ALUNNO:
Besar Iseini
A.s.2019/2020



Definizione di cyberbullismo

L'articolo 1, comma 2, della legge definisce il cyberbullismo come



“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

1. Ciascun minore ultraquattordicenne che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al **titolare o al gestore del sito internet o del social media** un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al **Garante**, che rimuoverà i contenuti entro **48 ore**.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di [cyberbullismo](https://www.garanteprivacy.it/) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.





Tavolo interministeriale per il contrasto al cyberbullismo

LEGGE 71/2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

2. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il *tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, che redige un **piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo**. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo.

3. il MIUR adotta delle **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole**, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.

Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.




4. Ogni istituto scolastico individua fra i docenti **un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo**, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile.



5. La legge prevede una **formazione del personale scolastico** sul tema e promuove un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di **peer education**, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.




6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono **progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare**, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, **i minori autori di cyberbullismo**.



I reati online non hanno solo bisogno di interventi repressivi, in molti casi è necessario educare il minore più che punirlo. Con il processo di riforma si realizza, quindi, uno spostamento del baricentro dall'azione punitiva all'azione educativa, che ha come fine quello di orientare più che reprimere, valorizzare e promuovere la persona in fase di maturazione, cercando di guidarla verso l'integrazione sociale.



7. Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. **I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari**, commisurate alla gravità degli atti compiuti.



8. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i **14 e i 18 anni**, se non c'è **querela o denuncia** per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612* del codice penale, scatta l'ammonimento : il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

*** Art. 594 (abrogato). Art. 595 (Diffamazione)**

Chiunque, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.».

«Art. 612 (Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.».

